



Copia

COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N. 333 DEL 11/09/2026

OGGETTO:

AVVIO CONTENZIOSO AVANTI IL TRIBUNALE DI IVREA PER L'OTTENIMENTO DELLA DECLARATORIA DELL'USUCAPIONE DI APPEZZAMENTO DI TERRENO UBICATO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO A LEGALE PATROCINATORE.

L'anno duemilaventisei del mese di settembre del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stata approvata la nuova Dotazione Organica del personale;

Dato atto che nel Comune di Balangero non è previsto personale con qualifica dirigenziale;

Richiamato l'art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 30/03/1999, integrata con deliberazione G.C. n. 49 del 22/05/2012, e come modificata da ultimo dalla deliberazione G.C. n. 84 del 11/10/2022;

Visto il Decreto n. 1/2026 e n. 2/2026 del 02/01/2026 per la nomina dei Responsabili dei vari settori comunali, emessi dal Sindaco;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2026 - P.R.O.;

Premesso che al protocollo n. 3381 del 26.03.2026 è pervenuta una diffida a valere da parte degli avvocati Alessandra Cavagnetto e Mirella Malanot del Foro di Torino in nome e per conto del signor - omissis -, proprietario di immobile confinante con quello comunale costituente il complesso scolastico di Piazza Sandro Pertini;

Preso atto che la diffida di cui in premessa è relativa alla particella catastale n. 1187 del foglio n. 15 ubicata, da tempo immemorabile, all'interno dell'area di pertinenza del complesso scolastico succitato ma catastalmente intestata al signor - omissis -;

Richiamata decisione della Giunta Comunale del 31.03.2026 con la quale si è determinato di resistere alla richiesta di controparte con mandato conferito al Settore Tecnico per l'affidamento di incarico a legale patrocinatore;

Richiamata la determinazione n. 146 del 1.04.2026 con la quale è stato affidato incarico all'Avvocato PAOLO MARIA NICOLÒ CISA ASINARI DI GRESY del Foro di Torino, con studio a Torino in Corso Galileo Ferraris n. 159 (cf: CSS PMR 61L19 L219J - P. IVA 05641540017), quale patrocinatore del Comune di Balangero relativamente alla fase di pre-contenzioso di cui sopra;

Considerato che è stata avviata e conclusa in data 26.05.2026 la procedura di mediazione obbligatoria avviata dal Comune di Balangero presso l'Organismo di Mediazione DPL, con sede legale a Milano in Via Ruggero Lauria n. 12/b, nella quale le parti hanno dichiarato di non aver raggiunto un accordo e di non voler proseguire, con conseguente chiusura del procedimento con esito negativo;

Preso atto che il signor - omissis - continua a rivendicare pretese sull'appezzamento di terreno di cui trattasi, con l'inoltro di continua corrispondenza e istanze in tale senso, motivo per cui alla Amministrazione non resta che avviare una azione legale innanzi al Tribunale di Ivrea per la declaratoria dell'usucapione del terreno;

Ritenuto che in forza del pacifico, continuo da tempo immemorabile possesso del terreno in questione, nonché valutate le ragioni di fatto e di diritto, ritiene sussistenti validi motivi per resistere e instaurare un giudizio a tutela dell'interesse pubblico e della legittimità dell'azione amministrativa di questo Ente;

Considerato che il Comune non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, di personale in possesso delle specifiche professionalità e competenze richieste per la difesa tecnica nel giudizio in oggetto, anche in considerazione della materia trattata e del grado di giurisdizione, e che pertanto si rende necessario conferire incarico ad un professionista esterno;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 1.09.2026 con la quale tra l'altro si è determinato:

1. *di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Balangero presso il Tribunale di Ivrea ai fini dell'ottenimento della declaratoria dell'usucapione del terreno distinto in Catasto al foglio n. 15, particella n. 1187, avente una superficie di 14 metri quadrati, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente per le motivazioni esposte in premessa;*
2. *di dare mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, di conferire la procura alle liti al professionista che sarà incaricato con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio;*
3. *di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico affinché, con propria determinazione e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed adeguata motivazione richiamati in premessa, provveda al conferimento dell'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno in possesso di adeguata e documentata esperienza nella materia oggetto del contenzioso, attingendo, ove istituito, dall'elenco comunale degli avvocati di fiducia, ovvero motivando puntualmente la scelta sulla base di curriculum,*

preventivo e dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse;

4. *di stabilire che il compenso professionale sia determinato con l'applicazione dei parametri forensi e sia di importo non superiore ad euro 3.500,00 (oneri di legge inclusi), salvo eventuali integrazioni successive;*

Sentito a riguardo l'Avvocato PAOLO MARIA NICOLO' CISA ASINARI DI GRESY, in passato già patrocinatore del Comune nel corso della pregressa mediazione il quale si è dichiarato disponibile alla assunzione dell'incarico per conto del Comune, per un corrispettivo così determinato sull'offerta del 23.07.2026:

Totale diritti ed onorari: euro 1.575,00

Rimborso spese forfettarie art. 11 T.F.: euro 236,25

Totale netto onorari: euro 1.811,25

CPA al 4%: euro 72,45:

Totale imponibile: euro 1.883,70

IVA al 22%: 414,41

Totale: euro 2.298,11

Oltre esporti: euro 518,00

Per un totale di pesa pari ad euro 2.816,11 (compresa ritenuta di acconto di euro 362,25 su onorario e rimborso spese forfettarie;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: tutela legale per la costituzione in giudizio del Comune di Balangero presso il Tribunale di Ivrea ai fini dell'ottenimento della declaratoria dell'usucapione del terreno distinto in Catasto al foglio n. 15, particella n. 1187;
- Importo del contratto: 1.811,25; oltre spese e oneri fiscali;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito

certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Ritenuto di procedere con l'affidamento;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Richiamato il D. LGS. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di affidare, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 80 del 1.09.2026, all'Avvocato PAOLO MARIA NICOLO' CISA ASINARI DI GRESY del Foro di Torino, con studio a Torino in Corso Galileo Ferraris n. 159 (cf: CSS PMR 61L19 L219J – P. IVA 05641540017), l'incarico quale patrocinatore del Comune di Balangero relativamente al contenzioso di cui in premessa, con le modalità indicate in appresso;
- 2) Il compenso oggetto di offerta economica che viene riconosciuto al suddetto soggetto affidatario, a condizione dell'espletamento completo dell'incarico, è il seguente:
 - Totale diritti ed onorari: euro 1.575,00
 - Rimborso spese forfettarie art. 11 T.F.: euro 236,25
 - Totale netto onorari: euro 1.811,25
 - CPA al 4%: euro 72,45:
 - Totale imponibile: euro 1.883,70
 - IVA al 22%: 414,41
 - Totale: euro 2.298,11
 - Oltre esposti: euro 518,00
 - Per un totale di pesa pari ad euro 2.816,11 (compresa ritenuta di acconto di euro 362,25 su onorario e rimborso spese forfettarie);
- 3) Di assegnare al presente affidamento il seguente codice CIG: **BCEC29DAF4 (euro 1.811,25);**

- 4) Di disporre la seguente variazione di PEG al fine di rendere disponibili i fondi necessari sul capitolo di competenza del bilancio corrente:
- Trasferimento dell'importo di € 2.816,11 dal capitolo 580/4/1 "*Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi*" al capitolo 580/18/1 "*Spese per liti arbitraggi e risarcimenti*";
- 5) Di impegnare la spesa di euro **euro 2.816,11** a carico del seguente capitolo del bilancio corrente: 580/18/1 "*Spese per liti arbitraggi e risarcimenti*";
- 6) Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 9) Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- 10) Di dichiarare, rispetto alla presente procedura, l'insussistenza di conflitto di interessi avuto riguardo alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere un conflitto;
- 11) Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce al presente provvedimento, esprime parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto e ne attesta la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D. LGS. 267/2000;
- 12) Di trasmettere la presente determinazione alla Amministrazione Comunale la quale dovrà esprimere decisione sulla eventuale attivazione delle fasi successive a quella stragiudiziale, previa ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Bellino Gianfranco e che al medesimo potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0123/345611).

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
F.to: BELLINO Geom. Gianfranco